



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 16/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1713

Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio Bonifica e Pianificazione e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, riferisce:

Premesso che

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 18-12-2009 pubblicato su BURP n. 16 del 26/01/2010 è stato adottato il Piano di gestione dei Rifiuti speciali;

tale Piano, ai sensi dell'art. 196 comma 1 lett. n) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., definisce anche i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

l'individuazione delle aree idonee e non idonee, sulla base dei criteri definiti nel Piano, è di competenza delle Province ai sensi dell'art. 197 comma 1 lett. d) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto

il verbale del Tavolo tecnico del 4 Febbraio 2011, convocato dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica per chiarire alcuni aspetti interpretativi dei criteri di localizzazione definiti nel Piano di gestione dei Rifiuti Speciali.

Considerato che

il Piano prevede che detti criteri vengano applicati ai nuovi impianti, agli impianti esistenti che richiedono ampliamenti ed agli impianti esistenti che richiedono varianti sostanziali;

tra i criteri previsti, di tipo VINCOLANTE (il cui mancato rispetto è condizione sufficiente per la non localizzazione dell'impianto), vi è quello relativo alla ubicazione degli impianti in aree industriali ai sensi del D.M. 1444/1968;

la Provincia di Brindisi ha richiesto, con propria Delibera di Giunta n.165 del 16-07-2010, la modifica o, in subordine, la deroga dei criteri di localizzazione per "gli impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, di produzione di energia, ecc...)";

la Provincia di Taranto ha trasmesso, con nota prot. PTA/2011/0020794/P del 1/04/2011, una bozza di Delibera adottata dalla Giunta provinciale, in cui si richiede:

- la definizione di opportuni strumenti normativi e regolamentari per una serie di aspetti

• la modifica, o in subordine, la deroga dei criteri di localizzazione per gli impianti nuovi ed esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi previsti nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Taranto, approvato con Delibera di Consiglio provinciale n.97 del 29/11/2010;
la richiesta della Provincia di Brindisi di derogare ai criteri localizzativi ha trovato una condivisione nel principio generale tra le altre Province presenti al Tavolo Tecnico del 4 Febbraio 2011.

Atteso che

il D.Lgs 205/2010, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE, ha introdotto significative modifiche alla Parte IV del D.Lgs 152/06, con riferimento, ad esempio, del principio di autosufficienza e prossimità definito nell'art. 182-bis, secondo cui è necessario realizzare "l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali";

tale principio, congiuntamente all'art. 181 che introduce l'obiettivo di raggiungimento entro il 2020 della percentuale del 70% in termini di peso delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio ed altri tipi di recupero di materiale di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, richiede l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione.

Ritenuto che

la richiesta della Provincia di Brindisi, avanzata con propria DGR n.165 del 16-07-2010, appare meritevole si specifici approfondimenti, in quanto la delocalizzazione degli impianti trattamento rifiuti potrebbe non comportare un beneficio ambientale complessivo, se gli impianti di trattamento rifiuti risultano tecnicamente o funzionalmente connessi ad altri impianti produttivi ubicati in aree non industriali, a causa, ad esempio, della necessità di continua movimentazione e trasporto dei materiali tra i due impianti.

Vista

la nota prot. 4614 del 5/07/2011 con cui il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica richiede all'Autorità Competente in materia di VAS - Servizio Ecologia della Regione Puglia - se l'introduzione di criteri localizzativi, da determinare caso per caso attraverso una specifica valutazione che tenga conto dei:

- a) costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano
- b) costi ambientali ed economici connessi alla permanenza (per gli impianti esistenti) o realizzazione (per i nuovi impianti) di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, di produzione di energia, ecc...)

comporti una revisione della procedura di VAS;

la nota prot. 6975 del 07/07/2011 del Servizio Ecologia con cui, in risposta alla richiesta sopra indicata, si condivide l'opportunità ed utilità di poter determinare gli aspetti localizzativi caso per caso per specifiche tipologie di impianti attraverso una valutazione che tenga conto dei criteri sopra indicati, "a condizione che tale valutazione, condivisa con il Servizio Ecologia in quanto Autorità competente, confluisca nel monitoraggio ambientale dell'Attuazione del Piano che, nella riscrittura dell'art.18 del D.Lgs. 152/06 operata con il D.Lgs 128/2011, opportunamente prevede che il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche avvelendosi del sistema delle Agenzie Ambientali...".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;

- che la valutazioni delle migliori alternative per la localizzazione degli "impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, ecc...)" debba essere determinata caso per caso secondo un'analisi comparata costi-benefici;

- di stabilire che l'analisi comparata costi-benefici dovrà essere redatta evidenziando i seguenti contenuti minimi:

- costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano
- costi ambientali ed economici connessi alla permanenza (per gli impianti esistenti) o realizzazione (per i nuovi impianti) di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, ecc...)

- di stabilire che l'introduzione di specifici criteri localizzativi possa essere concessa solo a seguito dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia - Autorità Competente per la VAS - e di ARPA Puglia sulla base di un'analisi comparata costi-benefici evidenziando i contenuti minimi sopra indicati, che dovrà essere allegata all'istanza di autorizzazione ex art. 208 o di iscrizione nel registro delle procedure semplificate ex artt. 214 e 216;

- di stabilire che le valutazioni da effettuare caso per caso confluiscono nel monitoraggio ambientale di attuazione del Piano che è effettuato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica in collaborazione con il Servizio Ecologia, anche avvalendosi di ARPA Puglia;

- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e

Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza; -di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet <http://ecologia.regione.puglia/it>

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola